



COMUNE DI CARRARA

CONCESSIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Prot n 9056/1221
Anno 1984
Pratica N 212

IL SINDACO

VISTA la domanda in data 8/3/1984
presentata dal Sig. Società Italiana Gas Rapp. Ottavio Meneghetti
Stanghella PD il 4/4/1927 CF. MNG TTV 27D04 I938X
nato a Carrara
residente in
Via Elisa n 6
registrata il 8/3/84
al Prot Generale n 9056
1221
corrispondente al n di prot
del III Reparto, con la quale viene richiesta la concessione per la
esecuzione dei lavori di Modifiche fabbricato uso uffici ==

sull'area o sull'immobile, distinto al catasto al foglio n 79
251, 252, 282 loc. Marina di Carrara
particella n posta in
Via le XX Settembre n° 302

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa,
VISTO il parere dell'Ufficiale Sanitario in data 4/5/84

VISTO il nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti n == del ==

Rimborso stampati L 500

Rev n° 7879
del 27/6
in L 472

VISTO il parere n **17** della Commissione Edilizia Comunale espresso
nella seduta del **5/5/84**

VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n **==**
in data **==**

VISTI i Regolamenti Comunali di edilizia, igiene e polizia urbana,

VISTO il capo IV del titolo II della legge 17 agosto 1942, n 1150 e la legge 6
agosto 1967 n 765

VISTA la legge 28 gennaio 1977 n 10

VISTA la legge regionale 24 agosto 1977 n 60

VISTE le leggi regionali 24 2 1975 nn 16 e 17 e 28-5-1975 n 56 e successive
modificazioni,

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il
necessario titolo alla concessione

DISPONE

ART 1

Oggetto della concessione

Al Sig **Società Italiana Gas** residente a **Carrara**
Via **Elisa** n **6**
e concessa alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi la
facoltà di eseguire i lavori di **modifiche al fabbricato uso uffici**
sito in Marina di Carrara viale XX Settembre 302

=====

secondo il progetto che si allega quale parte integrante del presente atto

A) Concessione a titolo gratuito

Trattandosi di caso previsto dall'art 9, 1° comma, lettera a), d), e), f) g), della legge 27-1-1977 n 10 la presente concessione è rilasciata a titolo gratuito

B) Contributo per il rilascio della concessione con versamento dei costi di urbanizzazione

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art 3 e degli artt 5, 6 9 1° comma, lettera b) 9 2° comma, 10 della legge 28 gennaio 1977, n 10 è determinato nella misura di Lire **815.000** a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n **248** del **20/1/78**

Il concessionario all'atto della presente concessione versa presso la Tesoreria Comunale la quota di Lire **655.000** relativa agli oneri di urbanizzazione **Rev. N° 4021 del 1/6/84 di L. 815.000**
160.000

La quota di L **160.000** commisurata al costo di costruzione delle opere deve essere corrisposta durante il corso dei lavori ed al più tardi entro 60 giorni dalla ultimazione degli stessi mediante versamento presso la Tesoreria Comunale (1) **Rev. N° 4021 del 1/6/84 di L. 815.000**

C) Contributo per il rilascio della concessione con esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art 3 e degli artt 5 6 9, 1° comma lettera b), 9 2° comma 10 della legge 28 gennaio 1977 n 10 è determinato nella misura di L **====** a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n **=====** del **=====**

Il concessionario si obbliga, nei confronti del Comune, a realizzare, con testualmente all'esecuzione dei lavori consentiti dalla presente concessione, e in base al progetto allegato quale parte integrante del presente atto le opere di urbanizzazione primaria inerenti ai lavori stessi e a cedere al Comune entro il **=====** le relative aree nonché Mq **=====** afferenti l'urbanizzazione secondaria indicate nell'allegata planimetria

(1) Questa clausola entra in vigore per le istanze presentate dopo il 30/7/1977

All'atto del rilascio della presente concessione versa presso la Tesoreria Comunale la somma di L. === per la esecuzione delle restanti opere di urbanizzazione primaria per quelle di urbanizzazione secondaria e per l'acquisto delle relative aree

La quota di L. ===== commisurata al costo di costruzione delle opere deve essere corrisposta durante il corso dei lavori ed al più tardi entro 60 giorni dalla ultimazione degli stessi mediante versamento presso la Tesoreria Comunale (1)

A garanzia dell'esatto adempimento dei suddetti oneri il concessionario contestualmente al rilascio della presente concessione presta adeguata garanzia a mezzo di fidejussione bancaria n. === del - ===== rilasciata da =====

L'ammontare della garanzia corrisponde all'importo della somma dovuta e delle opere di urbanizzazione eventualmente da eseguire direttamente maggiorate di un terzo, e precisamente a Lire =====

ART 3

Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni delle leggi ed i regolamenti locali in vigore

E inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle Aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica telefono gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari

ART 4

Opere in cemento armato

Qualora si intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art 4 - prima dell'inizio dei lavori

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art 7 della suddetta legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abilita e di agibilita della costruzione

(1) Questa clausola entra in vigore per le istanze presentate dopo il 30-7-1977

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata unita alla domanda di abitabilità una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato

ART 5

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

- I lavori debbono essere iniziati entro **UN ANNO DAL 27/6/84** (1)
dalla data della presente concessione ed ultimati entro **TRE** (2)
anni dalla stessa data

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche con le quali la concessione stessa sia in contrasto salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata (3)

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata (4)

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data dell'avvenuta ultimazione dei lavori

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti

- i contratti di appalto o di prestazioni di opera in economia regolarmente registrati,
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'INAIL da parte delle ditte esecutrici

(1) Massimo entro un anno

(2) Massimo entro tre anni (con eventuale eccezione prevista al III comma dell'art. 4 della legge 28-1-1977 n. 10)

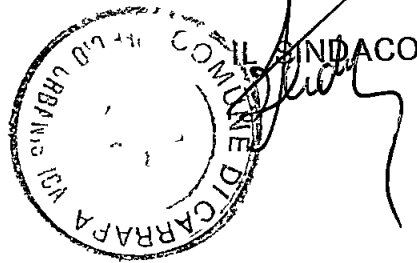
(3) Questa norma è valida per le istanze di concessione presentate fino al 30-7-1977

(4) Questa norma entra in vigore per le istanze di concessione presentate dopo il 30-1-1977

ART 6

Prescrizioni speciali

Al sensi dell'art 18 comma 1 della legge 2/2/1974
n 64 il lavoro oggi o della concessione
non essendo il concessionario, avente la
auto 223 n 1000 del 1970 Teo della
Regione del Trentino-Alto Adige, secondo
le prescrizioni del regolamento vigente
in materia di concessione di uso in calo
a mezzo di un contratto di locazione
rappresenta il concessionario in nome del
Sindaco del Comune di Carrara Reg. one o del-
l'Ufficio Giud. Civile secondo le competenze
vige alla norma dell'art 17 comma 1 della citata
legge n 64/74



Carrara addì **27/6/84**

Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prestazioni ed alla osser-
vanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione

IL CONCESSIONARIO

[Signature]

addì, **27 GIU. 1984**